

Comunione legale avente ad oggetto bene immobile ex INPDAP acquistato a seguito di esercizio del diritto di opzione - D.lgs. n. 104 del 1996, integrato con il d.l. n. 351 del 2001, conv. nella l. n. 41 del 2001 - Rapporto di specialità con gli art. 177 c.c. e 179 c.c. - Esclusione - Conseguenze.

Non sussiste alcun rapporto di specialità tra il d.lgs. n. 104 del 1996, integrato col d.l. n. 351 del 2001, conv. nella l. n. 41 del 2001 (concernente i requisiti richiesti per l'attribuzione agli assegnatari di immobili di proprietà dell'INPDAP e loro familiari conviventi di un diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile assegnato) e gli articoli 177, comma 1, lett. a), e 179 c.c.; pertanto la comunione legale fra coniugi si estende all'acquisto avvenuto esercitando il diritto personale di opzione, non rientrante tra le eccezioni tassative previste dall'art. 179 c.c., attribuito all'assegnatario dell'immobile di proprietà dell'INPDAP, indipendentemente dalla provenienza delle risorse utilizzate.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14256 del 22/05/2024 (Rv. 671398-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_0179